



**«appalti di servizi sociali: dalla fase
dell'apertura delle buste al
provvedimento di aggiudicazione»**

Elvis CAVALLERI

07 giugno 2019 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Dov'eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti ci siamo concentrati sull'inquadramento normativo generale cui soggiacciono le procedure di affidamento dei servizi sociali, e sulla costruzione del progetto di servizio, nonché sui principali aspetti che meritano particolare attenzione nella definizione dei criteri di aggiudicazione.

Abbiamo predisposto il nostro progetto ed il nostro bando di gara, e siamo quindi pronti per la fase di pubblicazione.

riepilogando

Quali sono i principali step operativi?



La pubblicità

Il parere della Commissione speciale 22 marzo 2017 n. 00432/2017

Come abbiamo ricordato nella prima puntata, il cd. decreto correttivo ha comportato il rafforzamento del regime alleggerito previsto per i servizi sociali, e secondo il richiamato parere del Consiglio di Stato l'effetto della nuova disciplina è che risultano inapplicabili rilevanti disposizioni proconcorrenziali quali, a titolo di esempio:

(...)

- la pubblicità dei bandi di gara (artt. 71 ss.);

Richiamiamo allora ancora una volta la sempreverde comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02) DOCET... [clicca qui](#) e impara a memoria 😊

La pubblicità

E quindi?

Gli anarchici



Si può «tranquillamente» prescindere dalle onerose pubblicazioni in ambito nazionale, limitandosi ad una pubblicazione in GUCE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul portale ANAC e sul portale dell'osservatorio regionale, per quelli che hanno attiva la relativa funzione

I timorosi



Si può tranquillamente eseguire un autovincolo all'art. 73 e del Codice, e procedere alle pubblicazioni «ordinarie», come meglio descritte nel d.m. 2 dicembre 2016 ([clicca qui](#)).

Si rinvia anche al riepilogo degli obblighi connessi alla pubblicità disponibile sul sito di Bosetti & Gatti [questo link](#).

I chiarimenti

Ora abbiamo pubblicato, possiamo sonnecchiare 35 giorni?

Risposta negativa, i quesiti sono dietro l'angolo!

Sotto questo profilo rammentiamo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa che esclude che i chiarimenti possano modificare o integrare la disciplina di gara. I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis [Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2019 n. 3376](#)).

Ricordiamoci poi che il comma 5-sexies dell'art. 142 rimanda espressamente alle procedure di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65, pertanto vanno rispettati i termini ivi previsti



I chiarimenti

Il primo quesito tipico

Qual è?

Richiediamo i dati del personale attualmente in servizio, con indicazione del monte ore, del CCNL applicato, dei livelli, degli scatti d'anzianità blà blà blà

Che rispondo?

Sotto questo profilo conviene muoversi d'anticipo. Considerato che tali dati dovrebbero già essere in nostro possesso, poiché come già detto nelle puntate precedenti imprescindibili per la costruzione della base d'asta, alleghiamoli direttamente alla documentazione di gara! Se non li abbiamo ancora, recuperiamoli velocemente dall'attuale gestore del servizio.

Perché?

Secondo il Consiglio di Stato applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che l'asimmetria informativa tra gestore del servizio che conosce i dati relativi al personale, e gli altri operatori economici che la ignorano, venga eliminata (cfr. parere Comm. Sp. n. 2703 del 21.11.2018, cfr. altresì le linee guida ANAC n. 13, con particolare riferimento al punto 3.4).

I chiarimenti

E se i chiarimenti sfociano in una modifica del bando?

Che faccio?

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, le modifiche del bando di gara debbono essere portate a conoscenza dei partecipanti alla gara, a pena di inopponibilità, nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando ([Consiglio di Stato, sez. III, 05 maggio 2017 n. 2075](#)).

E i termini?

Ricordiamoci poi dell'art. 79, c. 3, espressione di un principio generale e quindi certamente applicabile anche nell'ambito del regime alleggerito, secondo il quale le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte «se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara».

E che vuole dire?

Ci aiuta il considerando 81 della direttiva, secondo il quale le «modifiche significative» possono incidere sulle specifiche tecniche, ma non dovrebbero però essere così sostanziali da consentire l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o da attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

I chiarimenti

E se le modifiche sono sostanziali?

Le modifiche ad un bando di gara pubblica devono seguire la regola del *contrarius actus* per produrre effetti vincolanti *erga omnes*, per cui devono essere divulgate mediante le stesse forme di pubblicità richieste per l'indizione della procedura, fatta salva la pubblicazione in via esclusivamente telematica delle sole informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive di cui all'art. 73, co. 4, (cfr. Cons. St., sez. III, 1/2/2017, n. 435);

La giurisprudenza

Tale principio si applica a maggior ragione qualora non si tratti di mere rettifiche formali della lex specialis di gara, ma di modifiche di natura sostanziale che incidono sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, tali da poter determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati all'affidamento dell'appalto; le modifiche sostanziali alle regole di gara, in quanto comportano una estensione dei possibili concorrenti, richiedono altresì una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario (Tar Campania, Napoli, sez. III, 13 marzo 2017, n. 1445)

L'apertura delle buste

Chi apre cosa?

Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc, oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (cfr. linee guida ANAC n. 3 sui compiti del RUP).

Le gare telematiche consentono l'apertura delle buste in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 11 marzo 2019 n. 1637; sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

Compatta giurisprudenza ritiene pertanto legittima l'apertura delle buste a porte chiuse.

Chi fa cosa?

Focus gare telematiche

L'esclusione di un offerente

Chi firma cosa?

Se il RUP non è né dirigente, né PO, chi firma il provvedimento di esclusione?

La giurisprudenza amministrativa, ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all'adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito "pacifico" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò in quanto tali esiti giurisprudenziali ben colgono la volontà del legislatore (racchiusa nella richiamata disposizione) di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti (Tar Veneto, Venezia, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695; Id. 06 febbraio 2019, n. 170; in termini anche Tar Campania, Napoli, sez. I, 11 marzo 2019, n. 1382).

Negli enti locali la questione si fa spinosa, poiché astrattamente il RUP non dirigente non potrebbe impegnare l'ente verso l'esterno con un'esclusione. Prudenza e, perché no, un doppio provvedimento!

Il solito caos...



Il soccorso istruttorio

Ovvero il paradigma secondo cui una volta su due si sbaglia

Il soccorso istruttorio rappresenta uno degli aspetti più problematici nell'ambito della valutazione della documentazione amministrativa, e stante l'eterogeneità delle concrete casistiche, risulta pressoché impossibile disporre di coordinate univoche per non incorrere in errori.

[Cliccando qui](#) è possibile consultare una carrellata sulle più recenti pronunce in relazione ai diversi istituti esso risulta o meno essere applicabile, e constatare l'altalenanza della giurisprudenza.

In termini generali la giurisprudenza del CdS è consolidata nel senso che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 22 maggio 2019, n. 3331)

Soccorso istruttorio

La Corte di Giustizia Europea

La Corte ha ammesso che l'amministrazione aggiudicatrice possa invitare un offerente a chiarire un'offerta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in quest'ultima, a patto di rispettare determinati requisiti e, in particolare, che un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta (v., in tal senso, sentenza dell'11 maggio 2017, Archus e Gama, C-131/16, EU:C:2017:358, punti da 29 a 39 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte più di recente ha poi espresso il seguente principio di diritto: le direttive ostano ad un soccorso istruttorio in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice può imporre a un offerente di porre rimedio alla mancanza di un documento che secondo i documenti dell'appalto deve portare alla sua esclusione, o di eliminare le irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apportate finirebbero con l'equivalere alla presentazione di una nuova offerta (sentenza del 28 febbraio 2018, MA.T.I. SUD SpA, C-523/16, ECLI:EU:C:2018:122; cfr. Tar Lazio, III, 29 aprile 2019, n. 5405).

La commissione giudicatrice

Il parere della Commissione speciale 22 marzo 2017 n. 00432/2017

Come abbiamo ricordato nella prima puntata, il cd. decreto correttivo ha comportato il rafforzamento del regime alleggerito previsto per i servizi sociali, e secondo il richiamato parere del Consiglio di Stato l'effetto della nuova disciplina è che risultano inapplicabili rilevanti disposizioni proconcorrenziali quali, a titolo di esempio:

(...)

- la disciplina sui commissari di gara esterni (artt. 77 e 78);

Ecco che il vituperato albo dei commissari ANAC non pare applicabile nell'ambito dell'affidamento dei servizi sociali!

La commissione giudicatrice

Commissari esperti nel settore oggetto del contratto

Che significa?

Significa che la commissione deve “garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie, e che tale requisito sia da intendersi soddisfatto quando almeno la maggior parte dei commissari siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce” (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 09 aprile 2015 n. 1824), e che comunque è “necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (cfr. Cons. Stato, sez. VI 10 giugno 2013 n. 3203).

La commissione giudicatrice

E il RUP? Può stare in commissione?

- non può essere ravvisata alcuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, ma va dimostrata in concreto (Cons. [Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6089](#)).

- la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente (Cons. Stato, sez. V, 28.4.2014, n. 2191);

- per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi "non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario" (Cons. Stato, sez. V, 22.1.2015, n. 255 e 23.3.2015, n. 1565)

Nì

La commissione giudicatrice

E il RUP? Può stare in commissione?

- *ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità, dovendo l'art. 84, comma 4, essere interpretato in senso restrittivo, in quanto disposizione limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 22.1.2015, n. 255);*
- *detto onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di incompatibilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25.1.2016, n. 242 e 23.3.2017, n. 1320; Id., sez. III, 22.1.2015, n. 226);*
- *in ogni caso, la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dall'appartenenza del funzionario componente della Commissione, alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all'appalto stesso (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 6.5.2014, n. 4728; T.A.R. Lecce, sez. III, 7.1.2015, n. 32).*

Nì

Commissione giudicatrice

Può lavorare a distanza?

È espressamente previsto dall'art. 77, c.2, del Codice, il quale prevede che i commissari possano lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il [Consiglio di Stato, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 1637](#) ha ritenuto legittimo l'operato la modalità seguita dalla stazione appaltante che prevedeva specificamente l'accesso unicamente tramite password e username, e non escludeva l'esame collegiale da parte della commissione medesima, ma unicamente **consente ai commissari una più attenta indagine**.

Ad ogni singolo componente della Commissione di Gara, nel caso scrutinato, era stato consentito l'accesso al progetto presentato dagli operatori (il presidente ha provveduto a "loggar" sulla piattaforma "Start" i membri della commissione, il che significa che a ciascuno di essi è stato possibile accedere ai progetti dei concorrenti mediante username e password).

Yes sir

Commissione giudicatrice

Deve essere nominata prima di aprire le buste tecniche?

Il [Tar Val d'Aosta , Sezione Unica , 22 marzo 2019 , n.13](#) dice di no, in quanto, da un lato, l'articolo 77 si limita a disporre che la nomina della commissione avvenga dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (come è di fatto avvenuto); dall'altro *non dispone che la nomina della commissione debba avvenire prima della apertura delle buste, e non riproduce le norme in precedenza vigenti che esplicitamente rimettevano alla commissione il compito dell'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l'offerta.*

Nein

E le linee guida n.5 non pongono una previsione cogente limitandosi ad affermare che *"in generale"* la commissione *apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza di documenti richiesti dal bando di gara.*

"Non è quindi escluso che siano legittime modalità diverse".

I verbali di gara

Come si fanno?

il verbale, in quanto espressione di una sequenza storica di accadimenti, è soltanto un documento che attesta il contenuto della volontà collegiale e non va confuso con i comportamenti e le decisioni assunte nello svolgimento di una seduta, sicché la mancata e pedissequa indicazione, in ciascun verbale, di ogni operazione non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in assenza di violazione di norme o di disposizioni della *lex specialis*.

La giurisprudenza ritiene che, sebbene la confezione di separati atti, ossia, un verbale per ciascuna seduta, sia il metodo da preferire, in mancanza di norme, anche della *lex specialis*, che prescrivano la documentazione distinta di ogni riunione, nulla impedisce ad una commissione di gara di redigere un unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate.

Tuttavia, la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell'iter valutativo percorso dalla Commissione

Le offerte economiche

Nulla da rilevare, se non...

Essendo procedimento vincolato dall'aritmetica, non vi sono particolari problematiche.

Sul controverso tema dell'indicazione dei costi per la sicurezza e per la manodopera ex art. 95, c. 10, da parte degli operatori economici si segnala la pronuncia [CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18](#) ha statuito importanti, ancorché insufficienti, principi sul tema.

Si veda infatti la prima pronuncia successiva all'intervento dei giudici di Lussemburgo, [Tar Molise, Campobasso, sez. I, 03 giugno 2019, n. 204](#), che non pare certamente ossequiosa ai principi medesimi.

L'anomalia dell'offerta

Presupposti plurimi

L'art. 97, post sblocca cantieri, statuisce che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6, secondo il quale la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Quando?

Al di fuori di detti presupposti rileva comunque il c. 5...

[Tar Lombardia, Milano, sez. I, 13 maggio 2019, n. 1067.](#)

l'obbligo ed il procedimento di verifica in contraddittorio di cui all'art. 97, comma 5, lett. d), (relativo al rispetto dei minimi salariali) ha inteso giustappunto ampliarne il campo di operatività, rendendolo di generale applicazione "prima della aggiudicazione" (arg. da CdS, VI, 28 febbraio 2019, n. 1409).

L'anomalia dell'offerta

Principi consolidati, ma...

- il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951). Principio da prendersi con le pinze: non si rinvia per relationem a delle castronerie, s'intende!

Come?

- solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l'obbligo di una puntuale motivazione. Inoltre, la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi, a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali - da sole - potrebbero incidere in modo determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva, evitando di chiedere i giustificativi in relazione ad elementi marginali dell'offerta non in grado di incidere sulla complessiva congruità di essa (Cons. Stato, sez. 111, 14 novembre 2018, n. 6430).

L'anomalia dell'offerta

Chi firma cosa?

Se il RUP non è né dirigente, né PO, chi firma il provvedimento di esclusione?

La giurisprudenza amministrativa, ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all'adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito "pacifico" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò in quanto tali esiti giurisprudenziali ben colgono la volontà del legislatore (racchiusa nella richiamata disposizione) di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti (Tar Veneto, Venezia, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695; Id. 06 febbraio 2019, n. 170; in termini anche Tar Campania, Napoli, sez. I, 11 marzo 2019, n. 1382).

Negli enti locali la questione si fa spinosa, poiché astrattamente il RUP non dirigente non potrebbe impegnare l'ente verso l'esterno con un'esclusione. Prudenza e, perché no, un doppio provvedimento!



La proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione

Nel verbale che statuisce la congruità dell'offerta può essere formulata la proposta di aggiudicazione, documento da trasmettersi all'organo competente per la sua approvazione.

L'organo competente la verifica, e, laddove ritenuta meritevole di approvazione per assenza di vizi logici e giuridici nell'operato del seggio e della commissione giudicatrice, procede in tal senso, potendo contestualmente disporre l'aggiudicazione (non efficace).

Il provvedimento va comunicato mezzo PEC ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. a). Adempimento importante in quanto, come ricordato dal [Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2019 n. 1710](#) il termine per l'impugnazione **inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno detta comunicazione, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la Stazione Appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario.**



Quesiti

1. L'aggiudicazione deve avvenire con un provvedimento del dirigente?

Risposta affermativa. Egli è del resto l'unico che può perfezionare l'impegno di spesa, traducendo in impegno definitivo la prenotazione effettuata con la determinazione a contrarre.

Quesiti

2. Per le procedure di gara pubblicate prima del 19/04/19 e quindi prima dell'entrata in vigore dello sblocca-cantieri, si applica ancora il rito super accelerato sul provvedimento di ammissione/esclusione?

Risposta negativa. L'art. 1 comma 4 del decreto legge n.32/2019, nell'abrogare il rito super-accelerato di cui all'art. 120 comma 2 bis c.p.a., ha previsto, quale norma di diritto transitorio, che "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai **processi** iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto", in vigore dal 19 Aprile 2019.

Quesiti

3. **Qualificazione consorzi stabili gare servizi e forniture - un consorzio stabile che decida di far eseguire ad una o più consorziate esecutrici si può qualificare in proprio o facendo ricorso ai requisiti di quali consorziate, solo le esecutrici o tutte ?**

Per la risposta conviene attendere il decreto di conversione. Nella versione vigente, comunque, il riferimento alle consorziate «senza ulteriore specificazione», non pare potersi ragionevolmente estendere a tutte le consorziate, ma solo a quelle indicate per l'esecuzione.

Quesiti

04. Sarebbe gradito un approfondimento sulla tempistica e modalità dei controlli.

Con riferimento alle tempistiche non vi sono prescrizioni normative. Chiaro è che, visto il tempo di risposta di alcuni enti, bisogna muoversi anzitempo.

Le verifiche vanno svolte sul sistema AVCPASS, che invero è abbastanza veloce nella restituzione degli esiti. Chiaramente per la documentazione che AVCPASS non rilascia (es. durc, certificato ottemperanza disabili) bisogna muoversi con le forme ordinarie.

Quesiti

05. In caso di appalto relativo ad affidamento "Servizio di asilo nido comunale" (sopra soglia comunitaria) è possibile prevedere il divieto di subappalto?

In linea generale va rammentato che imporre il divieto di subappalto deve essere un'eccezione, da motivarsi bene in relazione alla specificità del servizio. Nel caso di appalto di asilo nido, la costruzione di una motivazione non pare disagevole (necessità del coordinamento educativo ecc. ecc.). Se si trattasse di concessione, invece, il divieto sarebbe certamente irragionevole, in quanto sicuramente l'OE avrà necessità di non gestire direttamente alcune prestazioni (es. manutenzioni). Cfr. [Tar Umbria, Perugia, sez. I, 9 marzo 2018, n. 163](#)

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**